



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

---

*Originale*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 178 DEL 28/05/2021

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 66 DEL 28/05/2021

OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROCEDURA DI  
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE RG 578/18 DEL TRIBUNALE DI LODI.  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

---

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.*

# COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

## Servizio Territorio e Ambiente

N. 178 /Reg. Generale 66 /Reg. Area

OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE RG 578/18 DEL TRIBUNALE DI LODI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

il giorno 25/05/2021

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 4.5.2021, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2021-2023 - Approvazione";

PREMESSO CHE:

- Nel corso del 2006 il Comune di Tavazzano con Villavesco indiceva una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dei parchi urbani per un importo a base d'asta di Euro 552.905,89 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. Alla gara partecipava la ditta Construction System 90 srl (ora C.E.2000 srl) in veste di mandataria di una costituenda ATI con l'impresa Marino Alfredo;
- A seguito dell'espletamento della procedura suddetta, l'ATI risultava aggiudicataria, e per l'effetto il rappresentante legale della Construction System 90 srl sottoscriveva con la stazione appaltante Comune di Tavazzano con Villavesco il contratto d'appalto, depositando altresì documentazione necessaria;
- Nell'ambito delle verifiche successive all'aggiudicazione la stazione appaltante rilevava la falsità della documentazione costitutiva dell'ATI, a quanto pare ad opera dell'Amministratore Unico di Construction System 90 srl, all'insaputa della Ditta Marino Alfredo, condotta di falso ammessa dalla stessa società, la quale in virtù di detta ammissione imputava l'accaduto al proprio amministratore unico pro-tempore disponendone la revoca;
- Il Comune di Tavazzano con Villavesco provvedeva di seguito alla presentazione di un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Lodi, competente per territorio, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, avviando contestualmente il procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza dell'aggiudicazione in capo all'ATI e la declaratoria di nullità del contratto d'appalto. Ne conseguiva l'aggiudicazione dell'appalto oggetto di gara al soggetto terzo classificato (il secondo aveva precedentemente rinunciato), oltre all'escussione della cauzione provvisoria a suo tempo presentata in sede di gara dall'ATI, riservandosi in ogni caso di procedere per la tutela della propria posizione e delle proprie prerogative presso altre sedi;

RESO ATTO che nell'ambito del procedimento contenzioso sopra sinteticamente descritto: Il Comune di Tavazzano con Villavesco:

- con deliberazione nr. 153 del 12/11/2007 si costituiva in giudizio contro il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla Società C.E. 2000 S.r.l. (già Construction System S.R.L.) per l'annullamento parziale, previa sospensione della decisione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, n° 58/07 del 28.06.2007;

- con deliberazione nr. 98 del 15/09/2008 approvava l'avvio di iniziative giudiziali, ed a stare in giudizio nel procedimento avviato con il ricorso sopra indicato, per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale nei confronti della Società C.E. 2000 S.r.l. (già Construction System S.R.L.); con deliberazione nr. 90 del 20 ottobre 2011 il Sindaco veniva autorizzato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel procedimento avviato presso il Tribunale Civile di Lodi avverso Soc. CE 2000 S.r.l. (già Construction System 90 S.r.l.);

RESTO ATTO che:

- a definizione della causa promossa dall'Amministrazione comunale contro l'allora CE 2000 S.r.l. ed il suo Amministratore unico, anche personalmente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) derivanti dalle false attestazioni da questi prodotte in sede di gara allo scopo di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per la riqualificazione dei parchi urbani comunali, il Giudice lodigiano (Trib. Lodi Sez. civile, G.U.) con Sentenza n° 157/2016 ha condannato il Comune alla restituzione, in favore del Fallimento C.E. 2000 S.r.l., della cauzione di € 11.258,12 e, altresì, al pagamento, sempre in favore del Fallimento C.E. 2000 S.r.l. della somma di € 81.840,77 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché delle spese di lite per € 13.430,00 oltre accessori di legge.
- la predetta Sentenza, ove non impugnata, costituiva il presupposto fondamentale per una azione esecutiva, da parte del Fallimento C.E. 2000 S.r.l., per il pagamento della somma di € 81.840,77, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali per le lavorazioni eseguite, ed € 11.258,12 per la cauzione così come liquidato in sentenza, nonché per le spese legali ad esso riconosciute.
- La Corte d'Appello di Milano – a seguito di ricorso presentato dall'Ente per l'impugnativa della sentenza di 1° grado del tribunale Civile di Lodi, (giusta deliberazione G.C. 29 del 5.4.2016) – con sentenza nr. 3653/2017 pubblic. Il 16.8.2017 RG n. 1558/2016 repert. N. 2776 del 16.8.2017 ha significativamente riformato la sfavorevole sentenza resa in I grado dal Tribunale civile di Lodi, n. 157/2016, riconoscendo la legittimità della quasi totalità delle censure sollevate dal Comune avverso detto provvedimento riconoscendo la responsabilità dell'Amministratore unico Giuseppe Verganti, per i danni (patrimoniali e non) derivanti dalle false attestazioni da questi prodotte in sede di gara allo scopo di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per la riqualificazione dei parchi urbani comunali; condannando il Verganti a corrispondere al Comune l'ulteriore somma di € 167.600,00 (da aggiungere ad € 1.600,00 della sentenza in primo grado), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a rifondere il Comune delle spese di lite, quantificate in € 10.343,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il primo grado ed in € 8.066,00 oltre spese generali ed accessori di legge per il secondo grado.

ATTESO che la sentenza della Corte d'Appello:

- ha annullato il titolo esecutivo in forza del quale la controparte aveva avviato l'azione esecutiva con atto di precetto e pertanto il Fallimento era tenuto, eventualmente, a notificare un nuovo atto di precetto contenente un credito ridimensionato dalla sentenza d'appello;
- ha ridotto l'importo che le parti avevano posto a base di una eventuale transazione;
- il riconoscimento dei danni patiti dal Comune derivanti dalle false attestazioni prodotte in sede di gara, quantificati in € 167.600,00, ha aperto la strada ad una richiesta di risarcimento danni da spiegare nei confronti del Fallimento CE 2000 S.r.l., in sede di insinuazione tardiva al passivo, richiesta danni che era stata nei fatti impedita nel giudizio di primo grado ed in quello d'appello a causa del sopraggiunto fallimento di CE 2000 S.r.l., circostanza che ha determinato l'improcedibilità delle domande avanzate dall'Ente nei confronti di CE 2000 S.r.l. in bonis;

DATO atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 24.10.2017 veniva incaricato l'avvocato Giuseppe Gianni di Milano, già difensore delle ragioni del Comune di Tavazzano con Villavesco nei gradi di giudizio del contenzioso di cui trattasi, per la verifica della capienza patrimoniale del Sig. Giuseppe Verganti ai fini dell'eseribilità di un'azione esecutiva nei suoi confronti, per l'insinuazione tardiva al passivo per il riconoscimento dei danni patiti dal Comune derivanti dalle false attestazioni prodotte in sede di gara quantificati in € 167.600,00, nonché per la rifusione delle spese di lite quantificate in € 10.343,00 oltre a spese generali ed accessorie di legge per il primo grado ed € 8.066,00 oltre a spese generali ed accessorie di legge per il secondo grado di giudizio;

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2018 l'Avv. LORENZO GORLA iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano quale difensore di FALLIMENTO C.E. 2000 S.R.L. ha notificato all'ente atto di precetto su sentenza Corte Appello Milano n. 3653/2017, acclarato agli atti comunali al nr. 5004 di Prot. con il quale intima e fa precetto di pagare al creditore istante le seguenti somme:

- per restituzione cauzione	€ 11.258,12=
- per capitale	€ 62.960,23=
- per rivalutazione monetaria e interessi	€ 25.941,23=
- per spese legali liquidate in sentenza	€ 9.204,50=
- per atto di precetto	€ 300,00=
- per spese generali art. 15 L. P.	€ 1.425,68=
- C.P. 4%	€ 437,21=
- anticipazioni rilascio copie esecutive	€ 38,48=
per un totale generale di capitale e interessi di	€ 111.565,45

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 24.04.2018, esecutiva, ad oggetto: "Causa Civile Comune di Tavazzano con Villavesco/Società CE2000 SRL – Opposizione ad atto di precetto", con la quale veniva disposto di contrastare la pretesa del Fallimento CE2000 SRL interponendo opposizione all'atto di precetto su sentenza della Corte Appello Milano n. 3653/2017, acclarato agli atti comunali al nr. 5004 di Prot. con richiesta di sospensione ex art. 615 comma 2 c.p.c degli effetti del titolo esecutivo;

DATO ATTO che il Tribunale di Lodi con Ordinanza RGE 578/2018 in data 20.7.2018, nel giudizio di pignoramento presso terzi a mezzo del quale il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.6.2018, assegnava in favore del Fallimento CE 2000 SRL la somma di € 87.826,53, alla quale aggiungere gli interessi dal precetto al saldo e le spese della procedura liquidate in € 3.380,75, oltre accessori di legge;

PRESO ATTO che la Banca BPM – filiale di Tavazzano, in qualità di Tesoriere del Comune di Tavazzano con Villavesco presso la quale è stato fatto il pignoramento presso terzi, in data 4.9.2018, ha effettuato il pagamento della somma di € 91.987,11 a seguito della suddetta Ordinanza del Tribunale di Lodi RGE 578/2018 in data 20.7.2018 in favore del Fallimento CE 2000 SRL;

RICHIAMATA la determinazione n. 386/Reg.Gen. del 21.12.2018, avente ad oggetto: "Liquidazione fallimento CE2000 SRL a seguito ordinanza del Tribunale di Lodi RGE 578/2018 in data 20.7.2018", con la quale veniva disposta la liquidazione di € 91.987,11, in favore del Fallimento CE 200 SRL, in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Lodi RGE/578/2018;

VISTA la nota acclarata al protocollo dell'Ente con n. 6499 del 26.5.2021, con la quale l'avvocato Lorenzo Gorla trasmette l'avviso di pagamento n. 2018/001/EM/0000005780 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lodi in data 30.11.2018, per un importo complessivo di € 500,00.= relativo all'imposta di registro dovuta per il provvedimento di assegnazione nell'ambito della procedura di pignoramento immobiliare RG 578/18 del Tribunale di Lodi;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;

## DETERMINA

- di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 500,00.=, in favore dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lodi - Piazzale G. Forni n. 1 - Lodi, per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla procedura di pignoramento immobiliare RG 578/18 del Tribunale di Lodi emessa in data 20.7.2018, come da cartella n. 2018/001/EM/0000005780 del 30.11.2018, emessa dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Lodi - Piazzale G. Forni n. 1 – Lodi, e pervenuta tramite l’Avvocato Lorenzo Gorla (atti comunali n. 6499 in data 25.5.2021), con imputazione al codice 1.5.1.0102 ex capitolo n. 940 del bilancio di previsione 2021, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza;
- di effettuare, mediante il modello F23, il pagamento della cartella n. 2018/001/EM/0000005780 del 30.11.2018, indicato in premessa in favore dell’Agenzia delle Entrate di Lodi, per un importo complessivo di € 500,00.=;
- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
- di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio  
Territorio e Ambiente  
Geom. Pasqualino Corigliano

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. \_\_\_\_\_

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario  
rag. Antonella Chiesa

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li ,

Il Messo Comunale

### AUTENTICAZIONE DI COPIA

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all’originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. ssa Maria Rosa Schillaci



## Determinazione Servizio Territorio e Ambiente nr.178 del 28/05/2021

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 400/0	<b>Data:</b> 28/05/2021	<b>Importo:</b>	500,00
<b>Oggetto:</b>	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE RG 578/18 DEL TRIBUNALE DI LODI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.				
<b>Capitolo:</b>	2021 940	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.1.0102			<b>SIOPE:</b>	1.02.01.99.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0007262 - AGENZIA DELLE ENTRATE				

.....

TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario